



**Città Metropolitana di Roma Capitale**

Dipartimento 04 Servizio 04

**Procedimenti integrati**

**e-mail: [p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it)**

**Proposta n. 99903321  
del 30/07/2018**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento  
Paolo Montobbio

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04  
quale centro di responsabilita'  
in data 31/07/2018

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 3116 del 31/07/2018**

**Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale. Modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1 del D. Lgs. 152/2006, del D. D. R. U. n. 2205 del 25/05/2016 e successiva integrazione D. D. R. U. n. 4963 del 16/12/2016. IMPRESA: Procter & Gamble Italia Spa - C. F. 00439220583 SEDE LEGALE: Viale Giorgio Ribotta, 11 - Roma STABILIMENTO: Via Ardeatina, 100 - Pomezia, Localita' Santa Palomba (Rm) Codice IPPC: 4. 1. m - Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come tensioattivi e agenti di superficie.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP04**

**Dott.ssa CAMUCCIO Paola**

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Paolo Montobbio;

## **PREMESSO CHE:**

- con **D.D. R.U. 4526 del 30/6/2010**, modificata con **D.D. R.U. 4954 del 7/7/2010**, la Procter & Gamble Italia S.p.A. (in seguito la “Società”) è stata autorizzata all’esercizio dell’attività IPPC: codice 4.1 lettera k - *Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come tensioattivi e agenti di superficie*;
- con **D.D. R.U. 1894 del 08/05/2015** il provvedimento di AIA innanzi indicato è stato rettificato ed integrato e, a seguito delle modifiche non sostanziali intervenute, l'Allegato Tecnico e il PmeC integralmente sostituiti;
- con **D.D. R.U. 2205 del 25/05/2016** il provvedimento di AIA innanzi indicato è stato rettificato ed integrato e, a seguito delle modifiche non sostanziali intervenute, l'Allegato Tecnico e il PmeC integralmente sostituiti;
- con **D.D. R.U. 4963 del 16/12/2016** il provvedimento di AIA innanzi indicato è stato rettificato ed integrato a seguito della modifica non sostanziale richiesta dalla Società. Inoltre con lo stesso provvedimento amministrativo sono stati revocati i provvedimenti D.D. R.U. 4526/2010, D.D. R.U. 4954/2010 e D.D. R.U. 1894/2015.

## **VISTI**

- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza Metropolitana della Città Metropolitana di Roma;
- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";
- Il Titolo III-bis del Decreto Legislativo n. 152/06 che disciplina l’Autorizzazione Integrata Ambientale, con particolare riferimento all’art. 29-nonies e ss.mm.ii;
- il Decreto n. 58 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 06/03/2017 che dispone le “modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”;
- la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”, prot. 0022295 GAB del 27/10/2014;
- la circolare n. 1 del 23/07/2015 del Dirigente del Servizio n. 4 del Dipartimento IV relativa alla applicazione del art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/06 in materia di modifiche di

installazioni IPPC;

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;
- la Legge della Regione Lazio 16 dicembre 2011, n° 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” che, al comma 3 dell’art. 1, individua le Province quali autorità competenti al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, in seguito A.I.A.;

**Vista** la nota del 20/04/2018, recepita al ns protocollo con n. 68523 del 20/04/2018, con cui la Società ha fatto richiesta di modifica all’assetto dell’installazione, sita in Via Ardeatina 100 Pomezia Località Santa Palomba (Roma), consistente in:

- *“massimizzazione utilizzo impianto IPPC 1 (variazione ore funzionamento camini): le variazioni interessano emissioni in atmosfera e produzione consumi energetici elettrici/termici;*
- *dismissione camino E77;*
- *gestione aree deposito temporaneo dei rifiuti;*
- *layout generale stabilimento”;*

**Vista** la ricevuta di pagamento delle spese istruttorie previste dalla normativa vigente per il tipo di istanza presentata, in allegato alla domanda;

### **Tenuto conto che**

con nota protocollo n. 95341 del 06/06/2018 questa Amministrazione ha dato riscontro alla Società dell’istanza di modifica del 20/04/2018 e, con la stessa, ha dato anche riscontro dell’esito dell’istruttoria relativa alle prescrizioni nn. 44 e 45 sul controllo delle acque di prima pioggia;

con nota del 07/06/2018 recepita al ns protocollo n. 97962 del 08/06/2018 la Società ha trasmesso una revisione della relazione tecnica alla parte emissioni in atmosfera e in dettaglio, nella riduzione delle ore di funzionamento del punto di emissione E57 rispetto a quanto richiesto nell’istanza di modifica presentata in data 20/04/2018; pertanto le ore di funzionamento del camino E57 passeranno da 5100 a 6240 invece di 8700 come da prima richiesta;

con nota del 14/06/2018 recepita al ns protocollo n. 101371 del 15/06/2018 la Società ha trasmesso il PMeC revisionato;

### **Atteso che**

ai fini della valutazione della modifica che la Società intende adottare sono stati valutati gli elaborati progettuali di seguito riportati:

- Relazione Tecnica aprile 2018 (ns protocollo n. 68523 del 20/04/2018), contenente anche: schede B modificate, Planimetria B.19, B.20 e B.20bis, B.21, B.22, B.22 bis e B.22ter, B.23 modificate;
- Relazione Tecnica revisionata giugno 2018 (ns protocollo n. 97062)
- PMeC modificato (ns protocollo n. 101371).

## Considerato che

Le modifiche proposte per il comparto ambientale delle emissioni in atmosfera comportano:

- variazione delle ore di funzionamento del reparto di solfonazione (Fasi 1.1 e 1.2) che comporterà:
  - incremento ore **E69** impianto SUMA (da 5100 a 8760)
  - diminuzione ore **E70** impianto SUMA (da 5100 a 576)
- incremento ore funzionamento per le emissioni del camino **E57** impianto FBD (Fase 1.3) (da 5100 a 6240);
- incremento ore funzionamento per le emissioni dei camini: **E56, E58, E59, E60; E61, E63, E64, E67, E68**. Nello specifico è stata variata la durata giornaliera dell'emissione;
- variazione della temperatura di emissione dei fumi dal camino **E66** da “temperatura ambiente” a 75°C;
- dismissione camino **E77**;

mentre la Gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti comporta:

- raddoppio della capacità di stoccaggio dell'area di deposito temporaneo R4 che sarà suddivisa in R4a e R4b;
- rilocalizzazione delle aree di deposito temporaneo R4a, R4b, R5, R6, R7, R8, R9, R13, R15B, R27;
- nuove aree di deposito temporaneo (per linea G5) R10 e R11;
- aumento capacità dell'area di deposito temporaneo R14 suddivisa in R14a, R14b e R14c.

**preso atto** della dichiarazione effettuata dal gestore relativamente alla qualificazione della modifica come non sostanziale in quanto la capacità massima produttiva totale dello stabilimento non subisce variazione rimanendo a 739.782 ton/anno.

**Considerato** che l'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06, prevede che l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorni l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art.5 comma 1, lettera 1-bis), ne dia notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione;

**Ritenuto** necessario valutare l'eventuale significatività della modifica proposta ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1, basandosi su una valutazione di carattere giuridico, ovvero su quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle sue applicazioni a livello regionale;

## Tenuto conto

che l'art. 5, c.1, lettera 1-bis del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che per modifica sostanziale di un impianto, un progetto od opera si intende la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.

che la Regione Lazio non ha regolamentato l'aspetto della sostanzialità o meno delle modifiche proposte dalle Società di stabilimenti sottoposti a regime di AIA, ma che è possibile fare riferimento a numerose normative regionali le quali consentono di stabilire criteri univoci sulla base dei quali definire la sostanzialità o meno delle richieste di modifica;

**Valutato che la modifica richiesta dalla Società in termini ambientali:**

- comporta una riduzione da 23 a 22 n. totale di camini nello stabilimento;
- comporta riduzioni ai flussi massimi annuali di tutti i parametri emissivi, polveri, COV, NOx, SOx al di fuori del parametro CO il cui flusso subisce un aumento dello 0,45%: la riduzione complessiva del flusso di massa massimo totale annuo è grossolanamente quantificabile nel 25,6% e pari a 103,7 tonnellate di sostanze;
- comporta un incremento dei consumi energetici elettrici (53%) e di metano (50%);
- comporta un aumento per i volumi totali di rifiuti non pericolosi di 150m3, mentre restano invariati i volumi totali di rifiuti pericolosi (282m3);

**Ritenuto che**, a seguito dell'analisi della documentazione trasmessa dalla Società P&G Italia S.p.A., la modifica proposta sia da ritenersi modifica non sostanziale in quanto non incorre nelle caratteristiche indicate nel D. Lgs. 152/06 quale modifica sostanziale, non producendo incrementi nei valori oggetto di soglia né nelle emissioni di inquinanti nelle matrici ambientali.

Richiamata la nota ns prot. n. 113406 del 09/07/2018 con cui questa Amministrazione ha comunicato alla Società che il progetto di modifica proposto è stato ritenuto non sostanziale;

**Considerato che:**

- con nota del 20/04/2018 acquisita al ns prot. n. 68477 la Regione Lazio ha trasmesso operazioni indicative relative alle attività che coinvolgono Arpa Lazio nei procedimenti di A.I.A.;

- il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) allegato alla domanda di modifica dell'A.I.A. in esame realizza l'unione delle sezioni del PMeC approvate con la determina DD RU 2205 del 25/05/2016, con le sezioni del PMeC approvate con la DD RU n. 4963 del 16/12/2016 che modifica la sopracitata determina DD RU 2205 del 25/05/2016 e con le modifiche di alcune sezioni e tabelle che si intendono apportare in seguito alle modifiche impiantistiche richieste o come perfezionamento del documento precedentemente approvato, secondo come segue:

- Tabella C1 delle materie prime degli aggiornamenti trimestrali;
- Tabella C3: consumo energia;
- Tabella C4: consumo combustibili;
- Tabella C5: emissioni in atmosfera;
- Aggiornamento di alcune metodologie di analisi che sostituiscono alcune norme di riferimento obsolete;
- Inclusione dei parametri O2, NOx, SOx e CO per il punto di emissione E57, non inclusi nel PMeC precedentemente approvato;
- Aggiornamento della tabella relativa ai rifiuti in uscita.

**Ritenuto necessario**

- apportare le modifiche all'Allegato Tecnico della autorizzazione DD RU 2205 del 25/05/2016 e successiva integrazione DD RU n. 4963 del 16/12/2016 aggiornando e integrando le prescrizioni attraverso:

- eliminazione delle prescrizioni il cui contenuto è diventato superfluo per essere già contenuto in altre prescrizioni (ex nn. 35, 36, 73);
  - inserimento o modifica di alcune prescrizioni come da modifiche approvate (n. 59, Tabella prescrizione n. 27) o ai sensi di legge o dalle circolari emesse da questa Amministrazione ;
  - modifica delle prescrizioni ex n. 44 e n. 45 (ora nn. 42 e 43) sul controllo delle acque di prima pioggia;
  - modifica e/o accorpamento di alcune prescrizioni perché già parzialmente ottemperate (ex nn. 69 e 72, ora nn. 68 e 71) o per perfezionare la struttura e la forma dell'Allegato tecnico al fine di consentire una lettura più uniforme del provvedimento autorizzativo finale (nn. 1, 3, 4, 7, 13, 14, 30, 33, ex nn. 61, ora 60);
  - evidenziazione con caratteri in grassetto delle modifiche apportate al testo;
  - adozione di una opportuna nuova numerazione delle prescrizioni;
- sostituire integralmente il PMeC approvato nella precedente D.D. R.U. 2205 del 25/05/2016 e successiva integrazione D.D. R.U. n. 4963 del 16/12/2016 con il PMeC allegato alla presente determinazione;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

## DETERMINA

1) di autorizzare le modifiche non sostanziali alla D.D. R.U. 2205 del 25/05/2016 e successiva integrazione D.D. R.U. n. 4963 del 16/12/2016 così come puntualmente riportate in premessa, da considerarsi quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo congiuntamente alle seguenti planimetrie (che sostituiscono quelle analoghe approvate con la D.D. R.U. n. 4963/2016):

- Planimetria B.19 (Approvvigionamento idrico e distribuzione idrica);
- Planimetria B.20 (Punti emissione in atmosfera e trattamento degli scarichi in atmosfera);
- Planimetria B.21 (reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi);
- Planimetria B.22 (individuazione delle aree per lo stoccaggio dei rifiuti);
- Planimetria B.23 (punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore).

2) di considerare quale parte sostanziale del presente dispositivo i seguenti documenti presentati dalla Società:

- Relazione Tecnica revisionata giugno 2018 (ns prot. n. 97062 dell'08/06/2018) contenente anche: schede B modificate, Planimetria B.19, B.20 e B.20bis, B.21, B.22, B.22bis e B.22ter,

B.23 modificate;

- PMeC modificato (ns. prot. 101371 del 15/06/2018).

3) sostituire con l'allegato tecnico ed il PMeC allegato alla presente l'allegato tecnico e il PMeC dell'Autorizzazione Integrata Ambientale approvati con D.D. R.U. 2205 del 25/05/2016 e successiva integrazione D.D. R.U. n. 4963 del 16/12/2016

4) di **imporre** al Gestore le prescrizioni operative riportate nell'Allegato Tecnico allegato al presente provvedimento che sostituisce integralmente l'Allegato Tecnico già approvato con D.D. R.U. 2205 del 25/05/2016 e successiva integrazione D.D. R.U. n. 4963 del 16/12/2016;

5) di **vincolare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D. Lgs. 152/06, indicate nel Piano Monitoraggio e Controllo (PMeC) allegato al presente provvedimento;

6) di stabilire che la Società entro 30 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, **dovrà comunicare** alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad Arpa Lazio Sezione Provinciale di Roma, ai sensi del comma 1 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, di attuare le condizioni stabilite nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ;

7) di confermare al 30/06/2020 la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs 152/06;

## **DISPONE**

La trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Pomezia, all'ARPA Lazio - sezione Provinciale di Roma, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ed alla ASL RM/H;

Di individuare il Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale”, Servizio 4 “Procedimenti integrati”, sito in via Tiburtina, 691 – 00159 – Roma, il luogo presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, a fine di pubblica consultazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Roma Capitale e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorno dall'avvenuta notifica oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica

## **IL DIRIGENTE**

**Dott.ssa CAMUCCIO Paola**